

TRIBUNALE MILANO

5 MARZO 1998

GIUDICE UNICO: GROSSI

PARTI: FELLINI

(Avv. Patrizi, Savi)

ARNOLDO MONDADORI S.P.A.

GIACOBINI

(Avv. Palmieri, Polvani)

GIOVANNINI

(Avv. Limentani, Fano, Antoniolli)

**Diritti della personalità •
Corrispondenza epistolare
di carattere confidenziale •
Pubblicazione postuma •
Diffusione a mezzo stampa •
Diritto alla riservatezza •
Violazione • Sussistenza •
Consenso del destinatario •
Irrilevanza**

La pubblicazione di corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca all'intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell'autore o, in caso di sua morte, dei parenti o congiunti, costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la diffusione avvenga con il consenso del destinatario.

**Diritti della personalità •
Corrispondenza epistolare
confidenziale • Diffusione
postuma a mezzo stampa •
Violazione del diritto alla
riservatezza • Sussistenza •
Legittimazione degli eredi •**

**Esistenza • Fumetti a
carattere umoristico •
Diffusione postuma a mezzo
stampa • Diversità di tutela
• Titolarità del diritto
d'autore del destinatario •
Sussistenza • Violazione dei
diritti degli eredi •
Insussistenza**

Mentre nel caso di pubblicazione postuma di un epistolario confidenziale deve riconoscersi la lesione dei diritti degli eredi che non vi abbiano consentito, poiché l'interesse dell'autore alla propria riservatezza e alla segretezza della sua corrispondenza prevale su quello del destinatario, analoga lesione non può essere ravvisata nella pubblicazione postuma non consentita di «fumetti» di carattere umoristico, che devono essere qualificati come opere dell'ingegno in senso tecnico. In questo caso legittimo titolare di tutti i diritti è il destinatario, al quale l'autore ha fatto dono implicito dell'opera.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atti di citazione notificati il 21 luglio 1995 la signora Maria Maddalena Fellini conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Silvana Giacobini ed Anna Giovannini ed esponeva che il settimanale « Chi », edito dalla società indicata, diretto dalla Giacobini, aveva pubblicato sul numero 24 del settimanale del 23 giugno 1995 un servizio a firma della Giovannini (testo raccolto da Anni Costantini) dal titolo « Ti amo tuo Federico », preannunziato in copertina dal titolo « Esclusiva mondiale - Le lettere d'amore di Fellini alla donna segreta »; lamentava che nel servizio erano state riprodotte lettere, brani di lettere e disegni, inviati all'attrice da Federico Fellini; lamentando, in qualità di sorella del defunto regista, la lesione del diritto di questi alla riservatezza epistolare, aveva richiesto ed ottenuto dal giudice designato dal presidente del Tribunale di Milano « l'immediata inibitoria di qualsiasi ulteriore utilizzo della corrispondenza in questione ». Nel giudizio di merito qui instaurato ha chiesto la declaratoria della lesione dei propri diritti, la condanna dei convenuti in via tra loro solidale al risarcimento dei danni nella misura di L. 60.000.000, la conferma dell'inibitoria e l'ordine di pubblicazione per estratto della decisione a cura e spese dei soccombenti.

Si costituivano ritualmente in giudizio la convenuta Mondadori e la signora Giacobini ed eccepivano in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva in assenza di un comportamento della giornalista penalmente rilevante; chiedevano comunque di essere autorizzate a chiamare in causa la Giovannini che aveva fornito il materiale e la Costantini, autrice dell'articolo.

Si costituiva anche la signora Giovannini ed assumeva che il materiale pubblicato le era stato indebitamente sottratto dai signori Giansiracusa e Costantini, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa.

Benché ritualmente citati i due non si costituivano, per cui il giudizio si svolgeva nella loro dichiarata contumacia.

Precisate le conclusioni dalle parti così come riferite in epigrafe, la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Sul fondamento della domanda della signora Fellini, il giudice designato ha giustamente ritenuto che « stante l'inequivoco dettato dell'art. 93 l.d.a., che subordina la pubblicazione di corrispondenze epistolari, allorché abbiano — come nella specie — carattere confidenziale o si riferiscano all'intimità della vita privata, al consenso dei soggetti indicati al 2° comma (a parte l'ulteriore assenso del destinatario della corrispondenza), si appalesa evidente il *fumus* prospettato da Maria Maddalena Fellini, prima, in riferimento all'ordine gradato previsto dalla norma, dei parenti e congiunti di Federico Fellini... ».

Quanto ai disegni che corredano le lettere, sostiene l'attrice che per il loro carattere creativo costituirebbero opere dell'ingegno, il cui sfruttamento economico sarebbe spettato a lei soltanto.

Quest'ultimo rilievo è del tutto infondato; se è vero, infatti, che nel caso di corrispondenza confidenziale l'interesse dell'autore prevale su quello del destinatario poiché il bene protetto è quello della sua riservatezza e della segretezza della sua corrispondenza, nel caso di disegni (nel caso veri e propri fumetti di carattere umoristico, quindi opera dell'ingegno in senso tecnico) legittimo titolare di tutti i diritti è il destinatario, al quale l'autore ha fatto dono implicito dell'opera.

Quanto alle lettere, non fanno questione, per la verità, le parti costituite in ordine alla sussistenza del diritto vantato dall'attrice, difendendo la Giovannini sostenendo che sia le fotografie sia la corrispondenza « incriminata » le furono in buona sostanza sottratte da un certo Giansiracusa, che le si era presentato come fotografo del settimanale « Chi ».

Ed incentrando l'editrice e la direttrice del periodico la propria difesa sull'insussistenza di ogni propria responsabilità in assenza di un fatto reato ascrivibile alla giornalista.

In effetti, la legge sulla stampa prevede che « per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore », mentre l'art. 57 c.p. prevede la responsabilità — a titolo di colpa — del direttore responsabile per i reati commessi « col mezzo della stampa periodica ».

Tuttavia, la violazione di cui si duole l'attrice alla riservatezza epistolare del congiunto non è sanzionata penalmente; devono pertanto trovare applicazione le norme ordinarie sulla responsabilità civile.

Nessun dubbio, naturalmente, in ordine alla responsabilità della Giovannini e della Costantini, la prima per aver contribuito in misura deter-

minante all'evento fornendo alla giornalista le lettere e le fotografie illecitamente pubblicate, la seconda per avere steso materialmente l'articolo. La Giovannini si è difesa sostenendo contraddittoriamente — da un lato — di avere praticamente subito il « furto » di lettere e disegni ad opera del Giansiracusa e, dall'altro, di aver ottenuto dalla Costantini una dichiarazione (che oggi non trova più!) che la sollevava da ogni responsabilità in caso di illecita pubblicazione.

Va infine rilevato che il ruolo del Giansiracusa non è stato minimamente provato; anche le due fatture prodotte dall'attrice, ed emesse da una certa Italfoto, relative peraltro ad un servizio fotografico che sembra estraneo al giudizio (riguardando la « figlia segreta di Federico Fellini ») nulla provano al riguardo.

Resta da esaminare la responsabilità attribuita alla Giacobini, direttrice del settimanale, ed alla Arnoldo Mondadori Editore, editrice della pubblicazione. La Costantini, giornalista, non è dipendente della società attrice, la quale assume di essersi limitata ad acquistare il servizio già confezionato interamente dai terzi chiamati. Si può escludere, quindi, che essa si sia posta in relazione ai terzi chiamati in un rapporto di committenza (art. 2049 c.c.) e, tanto più, che gravasse su di essa un obbligo di diligenza *ex art.* 2043 c.c.

Tuttavia, nei confronti dell'attrice sia la società editrice sia la direttrice del settimanale appaiono anch'esse legittimate, in virtù del necessario contributo causale prestato all'illecito.

Quindi, sia la Giovannini sia la Costantini devono essere condannate a tenere indenni le altre due convenute da ogni pretesa risarcitoria riconosciuta a favore della Fellini.

Scendendo all'esame delle domande proposte dall'attrice, deve indubbiamente essere accolta la domanda di declaratoria della lesione del suo diritto ad opporsi alla pubblicazione della corrispondenza intercorsa tra suo fratello e la convenuta Giovannini; deve altresì essere confermata l'inibitoria a carico dei convenuti tutti dell'ulteriore pubblicazione del materiale predetto.

Quanto al risarcimento dei danni, l'attrice non ha neppure qualificato con precisione di quale natura ed entità siano gli stessi. Per cui detta domanda non può trovare accoglimento.

Anche la domanda di pubblicazione del dispositivo della presente sentenza appare ultronea al giudicante considerato il lungo tempo trascorso e la circostanza che, nel caso in questione, ricordare al pubblico l'illecito non produrrà certo effetti positivi per il diritto azionato dall'attrice.

Le spese seguono la soccombenza. Esse si liquidano solidalmente a carico di tutti i convenuti (ad esclusione del Giansiracusa) in complessive L. 8.230.000, di cui L. 1.450.000 per spese, L. 2.280.000 per diritti di procuratore e L. 4.500.000 per onorari di avvocato; con l'obbligo per la Giovannini e la Costantini di tenere indenni la Giacobini e la Mondadori di quanto avessero a pagare per detto titolo.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: dichiara la illegittimità della pubblicazione del materiale per cui è causa, inibisce alle convenute Giovannini, Costantini, Giacobini e Mondadori editore l'ulteriore pubblicazione del materiale suddetto, condanna le stesse solidalmente alla rifusione delle spese di lite come sopra liquidate

in complessive L. 8.230.000, condanna le convenute Giovannini e Costantini a tenere indenne la Giacobini e la Mondadori Editore da quanto doversero essere tenute a corrispondere per detto titolo, dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

**RISERBO DELLA
CORRISPONDENZA E OPERA
DELL'INGEGNO POSTUMA
(A PROPOSITO DELLE
LETTERE DI FEDERICO
FELLINI)**

1. IL CASO E LE PROBLEMATICHE.

Il crescente interesse mostrato dagli organi di stampa per le manifestazioni del pensiero di personaggi notori, in qualunque forma espresse, culmina di frequente nella divulgazione dei loro epistolari. La pubblicazione di tali scritti, tuttavia, nel garantire un incremento delle vendite agli editori, determina contestualmente una crescita esponenziale delle vicende giudiziarie

che li vedono coinvolti in conflitto con l'interesse degli autori (o dei loro aventi causa) alla tutela dei propri diritti, siano essi morali o patrimoniali¹.

La molteplicità di contenuti che nella corrispondenza possono essere espressi e la corrispondente diversità degli interessi sottesi ha determi-

¹ Tra i vari contenziosi offerti dalla casistica giurisprudenziale e letteraria si ricorda (la scelta di questa ipotesi, riportata a titolo meramente esemplificativo, si giustifica in considerazione del clamore suscitato e dell'interesse mostrato dalla dottrina) la contesa — sviluppatasi in toni altamente conflittuali — originata dalla pubblicazione postuma della corrispondenza epistolare intercorsa tra lo scrittore Elio Vittorini e Lucia Rodocanachi, avente ad oggetto l'attività di traduzione dall'inglese svolta da quest'ultima nell'interesse e per conto del letterato.

La casa editrice, il direttore della rivista e l'autore che materialmente aveva redatto il servizio in questione, venivano citati in giudizio dagli eredi dello scrittore per rispondere della concorrente violazione del diritto alla riservatezza, della lesione dell'onore e della reputazione dell'autore nonché della violazione del preteso diritto degli eredi allo sfruttamento commerciale degli scritti pubblicati.

Nell'escludere la lesione dei diritti degli eredi Vittorini sotto il profilo da ultimo menzionato, ritenendosi che la frammentarietà del carteggio pubblicato non consentisse una qualificazione in termini di opera letteraria dell'ingegno, i giudici milanesi ri-

conoscono invece la fondatezza degli ulteriori addebiti. Segnatamente, per quanto concerne il profilo che in questa sede acquista maggior rilievo, si riconosce che la pubblicazione di scritti di carattere confidenziale in mancanza del consenso dell'autore o del destinatario o, in caso di morte, dei loro eredi, costituisce — in applicazione dell'art. 93 l.d.a. — violazione del diritto alla riservatezza epistolare.

Per il procedimento in sede cautelare v. Pret. Verona, ord. 3 novembre 1990, in *Foro it.*, 1991, I, p. 651, con nota di CALO, *Traduttori e non; epistolario di carattere confidenziale e provvedimenti di urgenza*; l'ordinanza si trova pubblicata anche in questa *Rivista*, 1991, p. 175 ss, con nota di richiami di M. MARCUCCI e in *Giur. di merito*, 1992, p. 852 ss., con nota di M. FABIANI, *Sulla tutela della corrispondenza epistolare a carattere confidenziale*.

In sede di merito v. Trib. Milano, 15 settembre 1994, in *Dir. inf.*, 1995, p. 627 ss., con nota di V. RICCIUTO, *La pubblicazione dell'epistolario confidenziale di uno scrittore. Ancora in tema di personalità morale dell'autore dopo la sua morte*; in *Foro it.*, 1995, p. 1995, con nota di F. CARINGELLA.

nato l'esigenza di apprestare diversi strumenti di tutela, a seconda che l'epistolario abbia carattere confidenziale e si riferisca a fatti intimi della vita privata dello scrivente², ovvero assurga, per il carattere di originalità e creatività dei contenuti o delle modalità espressive, alla dignità di opera dell'ingegno³. In considerazione del differente ordine di interessi e di esigenze che nelle ipotesi prospettate si vogliono soddisfare muta non soltanto l'oggetto della tutela ma, corrispondentemente, i soggetti legittimati a manifestare il proprio consenso alla divulgazione⁴.

La sentenza pubblicata costituisce esempio emblematico dei diversi aspetti sotto i quali può essere riguardata la tutela della corrispondenza epistolare, considerato che involge entrambi i profili delineati, e rappresenta pertanto uno spunto ideale per un'analisi ricostruttiva.

Nel caso prospettato, infatti, l'oggetto della controversia è costituito dalla pubblicazione postuma di un epistolario, comprensivo di disegni e lettere a carattere riservato e confidenziale, inviate da un noto regista alla sua « donna segreta ». Sul presupposto dell'illegittimità della divulgazione l'attrice (sorella del defunto autore) lamentava da un lato la lesione del diritto alla riservatezza epistolare dell'autore, concretatosi nella pub-

² La tutela dell'interesse dell'autore a mantenere riservato il contenuto della propria corrispondenza epistolare è assicurata dall'art. 93, l.d.a., che prescrive la previa acquisizione del consenso dell'autore e del destinatario per la riproduzione e la divulgazione, effettuata in qualunque forma, di epistolari di carattere confidenziale o comunque attinenti all'intimità della vita privata. Nella sentenza citata *sub* nota 1) il Giudicante attribuisce all'interesse oggetto della disposizione in esame la qualificazione di diritto soggettivo di carattere assoluto: l'assolutezza del diritto al riserbo determina un dovere *erga omnes* di astensione dalla diffusione delle notizie in essa contenute.

In seguito alla morte dell'autore o del destinatario delle missive, la legittimazione ad azionare gli strumenti di tutela predisposti dall'ordinamento viene attribuita ad alcuni congiunti, secondo un ordine graduato previsto dalla medesima disposizione.

Ravvisano invece una ipotesi di trasmissione di un diritto *inter vivos* con effetti *post mortem*, T. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978, 213 ss.; A. PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983, p. 151 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in questa *Rivista*, 1993, p. 588. Riferisce i termini della disputa dottrina DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno, 2, I, Torino, 1982, p. 150 ss.).

³ La tutela del diritto — attribuito agli eredi — di sfruttare sul versante economico e commerciale le opere di carattere creativo dell'autore, anche se espresse in forma epistolare, è apprestata dall'art. 24 l.d.a., il quale recita: « Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell'autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l'autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l'abbia affidata ad altri ». Risulta così confermata la tesi della trasmissibilità e dell'imprescrittibilità del menzionato diritto (cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 588).

Sotto il profilo morale, la protezione del diritto d'autore trova ulteriore specificazione nel dettato dell'art. 23, l.d.a., che consente al coniuge e ai figli ovvero, in mancanza, ai genitori e ai loro discendenti diretti, di tutelare la paternità intellettuale e l'integrità dell'opera « senza limiti di tempo ».

⁴ Nell'ipotesi di epistolari di carattere confidenziale viene infatti coinvolto non soltanto l'interesse dell'autore al riserbo o al segreto dei propri scritti, ma anche il diritto del soggetto che riceve le missive a non essere individuato quale destinatario (A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, Milano, 1982, p. 358), ragion per cui solo il consenso di entrambi i soggetti interessati (ovvero, *post mortem*, di alcuni congiunti) consente la pubblicazione degli scritti. In merito alla tutela del diritto d'autore, v. *sub* nota 3, nonché *infra*.

blicazione di lettere che contenevano riferimenti a fatti intimi inerenti la vita privata dello stesso e, sotto diverso profilo, la violazione del proprio diritto patrimoniale allo sfruttamento economico dei bozzetti, dei quali si asseriva la qualità di opere dell'ingegno.

Piuttosto che cogliere l'occasione per offrire qualche indizio di maggiore chiarezza nella problematica del rapporto intercorrente tra diritto alla riservatezza della corrispondenza e interesse del destinatario alla libera utilizzazione della stessa da un lato, e del rapporto tra opera dell'ingegno e forma epistolare dall'altro, il Tribunale di Milano liquida il problema con una sentenza la cui motivazione appare forse, in considerazione della complessità della materia, scarsamente esaustiva.

2. LE FORME ESPRESSIVE NELLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE.

La rilevata diversità dei contenuti che la corrispondenza epistolare può assumere si riflette di frequente — anche se non necessariamente — sulle forme espressive impiegate dall'autore il quale, al fine di rendere il proprio pensiero maggiormente originale o semplicemente più intellegibile per il destinatario, spesso associa elementi decorativi ai consueti segni grafici di carattere alfabetico. Talvolta i disegni o gli altri elementi ornamentali vengono inseriti all'interno di epistole aventi contenuto confidenziale, e sembrano costituire parte integrante della missiva in quanto incluse nel medesimo supporto materiale cartaceo, mentre in altre ipotesi la diversità del supporto utilizzato per l'epistola rispetto a quello impiegato per i disegni induce ad attribuire a questi ultimi una sfera di autonomia rispetto alla prima, e conseguentemente a ritenere che si tratti di una res distinta. Una fattispecie analoga si configura ogni qualvolta nel tenore letterale di una semplice missiva confidenziale sia inclusa, nell'ambito del testo ovvero su un distinto supporto, un testo di carattere poetico.

A prescindere dalla necessità di accertare la ricorrenza dei requisiti idonei a qualificare i disegni, le poesie o gli ulteriori elementi eventualmente inseriti nell'epistola confidenziale quali opere dell'ingegno di carattere creativo, la cui valutazione dovrà essere effettuata caso per caso, la diversa dislocazione di tali elementi pare incidere sulla tutela apprestata dalla legge sul diritto d'autore qualora si ritenga che i presupposti richiesti siano presenti nella singola fattispecie e che, di conseguenza, la specifica « opera » costituisca oggetto del diritto d'autore.

L'art. 93, l.d.a., infatti, subordina la legittimità della pubblicazione, riproduzione e divulgazione degli epistolari (oltre che delle memorie familiari e degli altri scritti della medesima natura) alla conforme manifestazione di volontà sia dello scrivente che del destinatario della corrispondenza — o, dopo la loro morte, al consenso dei congiunti indicati nella medesima disposizione al comma 2 —, qualora questa sia caratterizzata dalla confidenzialità o dall'inerenza a fatti intimi della vita privata. La concomitante presenza del consenso di entrambi i soggetti interessati dal carteggio epistolare è necessaria, quindi, indipendentemente dalle peculiari caratteristiche delle epistole poiché, accertata la natura confidenziale degli scritti, il consenso dell'autore è richiesto anche qualora l'epistola, o parte di essa, abbia i requisiti di originalità e creatività necessari e sufficienti al fine di qualificarla come « opera dell'ingegno »; l'art. 95, l.d.a., difatti, estende l'applicabilità dell'art. 93 della stessa legge anche

« alle corrispondenze epistolari che costituiscono opere tutelate dal diritto d'autore, anche se cadute in dominio pubblico (...) ». Non pare potersi dubitare, pertanto, dell'operatività delle disposizioni richiamate nelle ipotesi in cui gli elementi qualificabili come opere dell'ingegno non siano avulsi dal contesto letterale dell'epistola confidenziale, ma ne costituiscano parte integrante.

Diverso è invece il referente normativo invocabile per la tutela delle opere dell'ingegno autonomamente considerate, individuabile rispettivamente nell'art. 20 e nell'art. 23, l.d.a., a seconda che il diritto morale sull'opera sia fatto valere durante la vita dallo stesso autore ovvero dopo la sua morte dai congiunti. In tale ipotesi, se si prescinde quindi dalla connessione dell'opera dell'ingegno con le epistole confidenziali, i diritti di carattere morale vengono attribuiti in via esclusiva all'autore e, in seguito alla sua morte, al coniuge e ai figli, nonché, in mancanza, ai genitori e agli altri ascendenti e discendenti diretti ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata, ai fratelli e alle sorelle e ai loro discendenti.

In particolare, sono diversi i soggetti chiamati a prestare il proprio consenso per la divulgazione dell'opera: nell'ipotesi in cui questa sia autonoma il diritto morale si costituisce unicamente in capo all'autore, legittimato in via esclusiva — ex art. 23, l.d.a. — all'impiego dei correlativi strumenti di tutela, mentre laddove l'opera si trovi inserita nell'ambito di una corrispondenza epistolare di carattere confidenziale il consenso dell'autore dovrebbe concorrere con quello del destinatario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 93 e 95, l.d.a. La *ratio* della distinzione, nell'ipotesi prospettata, si individua agevolmente nel fatto che, mentre nel caso di opera autonoma l'unico soggetto i cui interessi sono meritevoli di tutela è individuabile nell'autore, in considerazione del fatto che non vengono coinvolti soggetti terzi, nella diversa ipotesi in cui l'opera sia inserita nella corrispondenza epistolare di carattere confidenziale si profila la necessità di tutelare non solo gli interessi dell'autore, ma anche quelli del soggetto che, ricevendo la missiva, può avere — e presumibilmente ha — interesse a mantenere il riserbo sulla propria corrispondenza epistolare, specie se attinente all'intimità della vita privata. La diversa natura e titolarità degli interessi coinvolti giustifica, pertanto, il mutamento dei soggetti chiamati a manifestare il proprio consenso alla divulgazione.

Se l'operatività della disciplina analizzata non determina l'insorgere di particolari perplessità nel caso in cui il connotato dell'autonomia si desume dal fatto che l'opera dell'ingegno trova espressione in una sede completamente distinta rispetto a quella occupata dalla corrispondenza di carattere confidenziale, in quanto la diversa tutela si comprende in virtù della difformità dei soggetti e degli interessi coinvolti, al contrario l'applicazione delle disposizioni citate assume aspetti di maggiore complessità nell'altra ipotesi prospettata, laddove il carattere autonomo dell'opera o la sua inerenza alla corrispondenza devono essere valutati in relazione alla dislocazione dell'opera medesima all'interno di una stessa epistola.

Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate sembrerebbe infatti doversi evincere che la diversità della fattispecie concreta — che muta unicamente in relazione alla collocazione dell'opera figurativa o poetica nello stesso o in un diverso supporto materiale rispetto a quello utilizzato per l'epistola — si riverberi sulla qualificazione giuridica del bene e, con-

seguentemente, sugli strumenti di tutela apprestati dalla legge sul diritto d'autore.

Il problema di valutare se la legge sul diritto d'autore appresti una diversa tutela per le ipotesi da ultimo menzionate si pone anche in relazione alla fattispecie in esame, ove peraltro dalla motivazione della sentenza non è dato comprendere se i disegni — o, meglio, i « fumetti di carattere creativo », come definiti dal Tribunale di Milano — fossero inseriti nello stesso supporto cartaceo che conteneva la lettera o in uno diverso.

Un'applicazione letterale delle disposizioni citate indurrebbe a ritenere che qualora le « opere dell'ingegno » — di carattere sia figurativo che poetico — siano inserite nello stesso *corpus mechanicum* che contiene l'epistola confidenziale debba trovare applicazione l'art. 93, l.d.a., in virtù del richiamo operato dall'art. 95, e che, di conseguenza, sia necessario il consenso sia dell'autore che del destinatario della corrispondenza ai fini della sua pubblicazione o della divulgazione. Viceversa nel caso in cui l'opera sia realizzata su un supporto materiale distinto, considerata l'autonomia del bene, il consenso dell'autore dovrebbe essere sufficiente ai sensi dell'art. 23, l.d.a., a prescindere dalla eventuale contraria manifestazione di volontà del destinatario.

Tuttavia le risultanze dell'interpretazione letterale così prospettata difficilmente possono trovare una giustificazione teorica nelle argomentazioni addotte a sostegno della diversità di disciplina per il caso in cui l'opera sia assolutamente estranea alla corrispondenza epistolare; in quest'ultima fattispecie, infatti, all'interesse dell'autore si unisce sempre quello del destinatario, e ciò avviene tanto qualora l'opera dell'ingegno sia separata dall'epistola, quanto nel caso in cui non sia possibile scindere il supporto materiale ma solo i contenuti dello scritto.

Inoltre l'art. 95, l.d.a., come precedentemente sottolineato, estende l'applicabilità dell'art. 93 « alle corrispondenze epistolari che costituiscono » opere dell'ingegno. La locuzione impiegata in tale disposizione al fine di individuare l'oggetto di tutela induce a ritenere, a una prima analisi, che le uniche opere tutelate dal combinato disposto degli articoli 93 e 95, l.d.a., siano quelle che, contenute negli epistolari confidenziali, siano espresse in caratteri alfabetici.

Il sintagma « corrispondenze epistolari » richiama infatti alla mente la forma della scrittura, tipicamente utilizzata in tale attività, ingenerando nell'interprete il convincimento che un segno grafico diverso da quello alfabetico — quale, esemplificando, potrebbe essere quello figurativo — non consenta l'operatività degli articoli 93 e 95 per la tutela dell'opera dell'ingegno. Quale diretta conseguenza di questa impostazione dovrebbe ravvisarsi una duplicità negli strumenti apprestati dalla legge sul diritto d'autore a tutela dell'opera dell'ingegno, nonché un correlativo mutamento dei soggetti legittimati a prestare il proprio consenso, a seconda delle diverse forme espressive impiegate.

Nel caso di opera espressa mediante l'impiego di caratteri alfabetici, infatti, l'applicazione degli artt. 93 e 95, l.d.a., rende necessaria, per la divulgazione dell'opera, la positiva manifestazione di volontà sia dell'autore che del destinatario, mentre l'uso di forme espressive differenti, quali quelle figurative, consente di prescindere dal consenso del destinatario in virtù del combinato disposto degli articoli 20 e 23, l.d.a. Anche in questa ipotesi si possono manifestare alcune perplessità in ordine all'individuazione della *ratio* sottesa alla distinzione.

Al fine di superare le difficoltà, anche di carattere pratico, determinate dalla delineata diversità di tutela, e sulla scorta dei rilievi precedentemente svolti, potrebbe pertanto prospettarsi una applicazione analogica dell'art. 95, l.d.a., anche all'ipotesi in cui l'opera tutelata dal diritto d'autore non sia espressa in caratteri alfabetici ma in segni grafici differenti, costituendo una creazione di carattere figurativo.

3. IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA NELLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE.

In merito al profilo inerente la tutela del diritto alla riservatezza, il primo aspetto problematico attiene alla individuazione dei presupposti in presenza dei quali il diritto dell'autore a non vedere divulgata la propria corrispondenza può essere tutelato *post mortem*. Come accennato, il referente normativo è individuabile nell'art. 93 l.d.a., che attribuisce la titolarità del diritto a manifestare il consenso alla pubblicazione della corrispondenza epistolare, dopo la morte dell'autore, al coniuge e ai figli ovvero, in mancanza, ai genitori nonché, in via condizionata all'assenza di tali congiunti, ai fratelli e alle sorelle.

L'apparente immediata intellegibilità della disposizione richiamata ha indotto il Tribunale di Milano ad affermare che il bene giuridico tutelato dall'art. 93 l.d.a. sia senz'altro individuabile nell'interesse dell'autore « *alla riservatezza e alla segretezza* » della sua corrispondenza⁵, e a riconoscere nella pubblicazione postuma non consentita delle missive la sussistenza della lesione lamentata dall'attrice. A tale conclusione, peraltro a nostro avviso condivisibile, si perviene affermando che l'eventuale interesse del destinatario alla pubblicazione delle missive soccombe di fronte al prevalente diritto del defunto a tutelare la propria corrispondenza epistolare dallo sguardo indiscreto di soggetti terzi.

La sinteticità della decisione formulata non consente di intuire la complessità e l'ampiezza delle problematiche sorte, tanto in giurisprudenza quanto — soprattutto e con maggiore ampiezza di contenuti — in dottrina, in ordine all'interpretazione della disposizione citata, con particolare riferimento all'individuazione del bene giuridico riguardo al quale la norma appresta strumenti di tutela e alla vicenda successoria inerente tali diritti.

⁵ In questa sede pare opportuno dare conto, quanto meno sinteticamente, del dibattito sorto in dottrina in ordine all'individuazione e alla qualificazione del bene giuridico fatto oggetto di tutela dalle disposizioni in tema di corrispondenza epistolare. Segnatamente ci si interroga sul fatto che l'interesse protetto sia individuabile nel solo diritto alla riservatezza, genericamente inteso come interesse a che le epistole non siano esposte al dominio pubblico, ovvero si possa conferire autonomia concettuale a uno specifico diritto alla vera e propria segretezza della corrispondenza. Tale diritto potrebbe essere esercitato con-

tro tutti i soggetti diversi da quelli tra i quali il carteggio si svolge, e si configurerebbe come obbligo in capo ai terzi di non prendere conoscenza del contenuto delle epistole altrui. Mentre, quindi, la tutela del riserbo opererebbe tra i soggetti attivi della corrispondenza, tenuti a non compiere atti divulgativi, la tutela del segreto esplicherebbe i suoi effetti contro i soggetti estranei: A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit.; G. DI MAJO, voce *Corrispondenza (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, vol. X, p. 742; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. Dir. priv.* diretto da Rescigno, cit., p. 152 ss.

L'appartenenza del diritto alla riservatezza alla categoria dei diritti (o, volendo, a un generale diritto) della personalità, tradizionalmente configurati come inalienabili (e quindi indisponibili), intrasmissibili e imprescrittibili, e il contrasto di tali assunti (o meglio le difficoltà applicative che implicano) con il fenomeno della crescente « patrimonializzazione » di questi ultimi, determinata dallo sfruttamento economico degli attributi della personalità sotto forma di alienazione di immagini e informazioni attinenti la vita privata, ha infatti indotto a revocare in dubbio la permanenza e attualità dei tradizionali assunti.

L'opinione dominante in dottrina ritiene infatti che il potere dei parenti (secondo l'ordine indicato nell'art. 93, l.d.a.) di determinare le sorti della corrispondenza epistolare del congiunto — autore, manifestando o negando il proprio consenso alla divulgazione e alla diffusione degli scritti, debba essere considerato espressione di un interesse diverso da quello sotteso a un generico diritto alla riservatezza (riconosciuto in capo a chiunque), dotato di autonomia propria e individuabile nella tutela del sentimento di pietà nei confronti del defunto⁶. Tale conclusione si rende necessaria in virtù del fatto che i diritti della personalità, ivi compreso quello alla riservatezza, si estinguono con la morte del titolare, per cui il diritto a tutelare la personalità morale del defunto viene riconosciuto a determinati parenti *iure proprio* e non *iure hereditatis*⁷.

L'ipotesi ricostruttiva secondo la quale il diritto ex art. 93, l.d.a., in capo ai congiunti dell'autore defunto — e la loro conseguente legittimazione alla manifestazione del consenso — ha la propria causa nel sentimento di pietà e di devozione dei parenti medesimi, è stato contestato nella sua fondatezza giuridica. Si è infatti prospettata l'opportunità di sottoporre a vaglio critico il tradizionale assunto della intrasmissibilità *mortis causa* almeno di taluni diritti della personalità⁸, configurandosi nelle

⁶ La tesi è sostenuta da A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 377 ss. Su posizioni analoghe T. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, p. 280 ss.; M. FABIANI, voce *Autore (diritto di)*, in *Enc. Giur. Treccani*, IV, Roma, 1983, p. 8; FABIANI, *La pubblicazione inedita di opere postume*, nota a Trib. Roma, 3 novembre 1993, in *Dir. aut.*, 1994, p. 266 ss.

Si veda la ricostruzione proposta da V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, cit., p. 581 ss., che sottolinea la distinzione intercorrente tra l'ipotesi di tutela dei profili morali degli attributi della personalità e il diverso caso in cui tali attributi si estrinsechino in un sostegno materiale; l'oggetto è suscettibile di essere qualificato come bene ai sensi dell'art. 810 cod. civ. e diviene, per ciò stesso, elemento distinto e autonomo di tutela, assoggettato alle comuni regole della successione ereditaria.

⁸ Si pone in evidenza, in generale in tema di diritti della personalità, anche se con specifico riferimento al diritto all'im-

immagine, che i caratteri dell'indisponibilità, intrasmissibilità e imprescrittibilità, generalmente considerati innati e connaturati agli stessi, dovrebbero essere sottoposti a revisione critica alla luce della tendenza alla patrimonializzazione. Vedi in tal senso BESSONE, *Diritti della personalità, segreto della vita privata e « droit a l'image »*, in *Dir. fam.*, 1978, 587; DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, nel *Trattato Rescigno*, I, 2, 1982, 118; DE VITA, *Delle persone fisiche*, nel *Commentario Scialoja-Branca*, sub art. 10, Bologna-Roma 1988, 534. Sottolineano l'esistenza di interessi sia patrimoniali che morali METAFORA, *Il mito di Narciso e la giurisprudenza; a proposito del diritto sul proprio ritratto*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1990, 867; DI MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 1987, 69 ss.; ID., *Profili dei diritti della personalità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 69 ss.; VISINTINI, *Il diritto all'immagine*, in ALPA et al., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983. Vedi, nella stessa prospettiva, la monografia di ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napo-

vicende conseguenti alla morte della persona una sorta di successione ereditaria, contraddistinta da aspetti peculiari e dotata di autonomia regolamentare rispetto a quella attinente ai rapporti di carattere strettamente patrimoniale⁹.

La tutela apprestata dalla legge sul diritto d'autore alla riservatezza del defunto, qualora sia manifestata nel contesto di una corrispondenza epistolare, attribuisce all'autore delle missive un potere pieno in ordine alle potenziali utilizzazioni nel periodo successivo alla sua morte, prescrivendo, in ogni caso, il rispetto della sua volontà, sia questa espressa nelle disposizioni testamentarie ovvero in qualsiasi altro scritto attribuibile all'autore medesimo (art. 93, comma 4, l.d.a.). Si è ritenuto che tale principio attribuisca alla volontà del defunto una efficacia tipicamente successoria¹⁰. Laddove tuttavia nessuna esplicita indicazione sia ravvisabile, lo *ius arcendi* viene attribuito ai congiunti indicati dalla stessa legge.

La riservatezza dell'autore che rivela i suoi contenuti nella corrispondenza epistolare è tutelata dalla disposizione dell'art. 93, l.d.a., sia nell'ipotesi in cui il contenuto delle missive sia di per sé privo di carattere creativo, e non sia quindi qualificabile come opera dell'ingegno, sia — in virtù del rinvio operato dall'art. 95, l.d.a. — qualora i requisiti dell'originalità e della novità consentano tale configurazione¹¹. In entrambe le ipotesi il diritto di pubblicare e sfruttare economicamente gli scritti è riservato all'autore, unico *dominus* dei diritti inerenti le proprie creazioni, dotate o meno del carattere di opere dell'ingegno.

Affinché tale disciplina sia applicabile, e possa di conseguenza asserirsi senza alcun dubbio la titolarità di ogni diritto di disposizione in capo allo scrivente, è comunque necessario che le comunicazioni epistolari rechino, quali requisiti intrinseci, i caratteri indicati nell'art. 93 l.d.a. Nel tenore letterale delle missive deve potersi riconoscere, infatti, la natura confidenziale o l'attinenza a vicende intime e private dell'autore, il cui diritto alla riservatezza può essere pregiudicato esclusivamente dalla diffusione di notizie idonee a rivelare aspetti di carattere strettamente personale. Nella diversa ipotesi in cui l'epistolario non abbia carattere confidenziale (e anche qualora non sia qualificabile come opera dell'ingegno, utilizzabile esclusivamente dall'autore o da alcuni suoi congiunti *ex artt.* 23 e 24 l.d.a.), il diritto di disporre dell'epistolario viene riconosciuto al destinatario della corrispondenza¹².

La formulazione legislativa dell'articolo 93, l.d.a., ponendo in termini di alternatività piuttosto che di cumulatività il carattere confidenziale del

li, 1985, 312 ss; Id., *Profili negoziali degli attributi della personalità*, in *Dir. inf.*, 1993, 558; SCOGNAMIGLIO, *Appunti sul danno da illecita utilizzazione economica dell'immagine altrui*, in *Dir. inf.*, 1991, 589 ss; Id., *Scopo informativo e intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, in *Dir. inf.*, 1991, 129.

⁹ DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato di dir. priv.*, diretto da Rescigno, cit., p. 57. Si veda inoltre T. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, cit., p. 213 ss.

¹⁰ V. ZENO-ZENGOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, cit., p. 586. Analogamente M. RICOLFI, *Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi*, Milano, 1991, p. 448. *Contra*, la dottrina citata sub nota 5.

¹¹ Così GRECO-P. VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, II, p. 415 e A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 353.

¹² Ancora A. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 356.

contenuto delle corrispondenze epistolari rispetto alla loro attinenza all'intimità della vita privata, induce a ritenere che tali connotati non possano essere considerati coincidenti. Tale constatazione ha reso necessaria l'individuazione degli elementi tipizzanti la confidenzialità medesima. In merito si è sostenuto che possa essere riconosciuto il carattere confidenziale delle missive anche qualora, pur non riferendosi ad aspetti intimi della vita privata, l'epistola contenga la manifestazione di sentimenti, di opinioni, ovvero talvolta anche la semplice narrazione di fatti¹³.

Le peculiarità delle fattispecie concrete, e segnatamente la multiformità contenutistica degli epistolari, non consentono di porre una regola valevole per ogni ipotesi, e rendono necessario che la valutazione del giudice sia effettuata caso per caso¹⁴, sulla scorta di parametri che tengano conto non soltanto della tutela della riservatezza dell'autore e del grado di confidenzialità degli scritti, ma anche (auspicabilmente) dell'esigenza di assicurare la circolazione del pensiero e della conoscenza, specie nell'ipotesi in cui l'autore sia un personaggio notorio¹⁵.

4. IL DIRITTO MORALE E IL DIRITTO PATRIMONIALE D'AUTORE (CENNI).

Se la configurazione del diritto alla riservatezza e l'individuazione degli ambiti di tutela riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore presentano i profili di complessità precedentemente sottolineati, non meno ampia si configura la problematica che attiene alla tutelabilità delle opere dell'ingegno espresse nella corrispondenza epistolare, e la spettanza dei relativi diritti.

Pur non volendosi soffermare sulle questioni generali, ai fini del commento della decisione pubblicata pare opportuno accennare al fatto che l'estrinsecazione dell'attività creativa dell'autore, materializzata¹⁶ nell'o-

¹³ In tal senso, A. DE CUPIS, nota in chiave critica a Pret. Milano, 15 febbraio 1975, in *Riv. dir. comm.*, 1975, II, p. 62; la sentenza si trova pubblicata anche in *Dir. aut.*, 1975, p. 417. Con tale pronuncia la Pretura di Milano opera una distinzione, nell'ambito di uno stesso contesto epistolare, tra le parti confidenziali, per la divulgazione delle quali considera presupposto imprescindibile il consenso dell'autore, e le « zone non protette » — quindi liberamente divulgabili — in quanto prive di tali caratteri e, come tali, inidonee a ledere il diritto alla riservatezza dell'autore. Un orientamento maggiormente restrittivo è invece prospettato da Pret. Roma, 22 novembre 1976, in *Giust. civ.*, 1977, I, p. 527.

¹⁴ A. GAMBARO, *In tema di pubblicazione di lettere missive*, in *Giur. it.*, 1976, I, 2, p. 117.

¹⁵ Sottolinea la necessità di evitare che non venga sacrificato in misura eccessiva l'interesse per la circolazione della cultura

e della conoscenza, in una prospettiva definita dallo stesso Autore « dinamico relazionale », che riservi considerazione anche alla storia e all'identità personale dello scrivente, oltre che agli interessi da lui coltivati, V. RICCIUTO, *La pubblicazione dell'epistolario confidenziale di uno scrittore. Ancora in tema di personalità morale dell'autore dopo la sua morte*, cit., p. 632, ove sviluppa le argomentazioni già ampiamente esposte in V. RICCIUTO, *La pubblicazione postuma di un'opera incompiuta. Brevi note a margine di un recente « caso » letterario*, in questa *Rivista*, 1994, p. 889 ss.

¹⁶ L'attività creativa dell'autore costituisce oggetto di tutela nella misura in cui il pensiero si oggettivizza, divenendo così percepibile a livello sensoriale. Al riguardo, al fine di porre in evidenza la necessità che l'attività creativa sia « fissata » su un supporto materiale che le consenta di assumere una forma di espressione o di comunicazione, si parla di « materializzazione » e, in proposito delle opere dell'arte fi-

pera dell'ingegno, trova un espresso riconoscimento nelle disposizioni che tutelano l'autore medesimo sia sotto il profilo morale, sia in ordine al potere di operare lo sfruttamento commerciale dell'opera. La concezione dualistica accolta nel nostro ordinamento rinviene il suo fondamento nell'esigenza di riconoscere all'autore il potere di tutelare da un lato la propria personalità¹⁷, che trova nella creazione una ipotesi di manifestazione esterna, dall'altro nella necessità — comunemente avvertita — di garantire all'autore il potere di utilizzare economicamente l'opera, traendone le utilità patrimoniali che da questa possono derivare.

Il diritto morale e il diritto patrimoniale d'autore sorgono contestualmente al momento della creazione, e vengono acquistati dall'autore a titolo originario in virtù della stessa attività creativa. In particolare, attiene al primo profilo la tutela della paternità intellettuale dell'opera dell'ingegno, la quale si esplica nel potere — riconosciuto in chiave esclusiva all'autore — di apportare modificazioni all'opera, di ritirla dal commercio per gravi ragioni morali e di opporsi alle alterazioni della propria creazione che possano arrecare danno all'onore o alla reputazione, laddove invece qualsiasi diritto inerente lo sfruttamento commerciale del *corpus mechanicum* sul quale l'opera viene esteriorizzata attiene al secondo dei profili indicati, poiché la creazione, scindendosi dalla personalità dell'autore, diviene un bene (nel significato tecnico dell'espressione, ai sensi dell'art. 810 cod. civ.), che come tale deve essere assoggettato all'ordinario regime degli atti di disposizione previsto dal codice civile¹⁸.

gurativa, di massima materializzazione, considerato che in tal caso l'associazione organica con la materia costituisce l'unica modalità espressiva del pensiero creativo, e quindi la condizione necessaria e sufficiente non solo per l'estrinsecazione, ma per la creazione medesima. Si vedano, in tal senso, ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, p. 395 ss.; V. ALCARDI, *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Padova, 1978, p. 207; G. ASSUMMA, *Materializzazioni del pensiero creativo e schemi di interessi*, in *Dir. aut.*, 1991, p. 439 ss. Il processo di materializzazione dell'opera si ravvisa, peraltro, anche nell'ipotesi in cui l'esteriorizzazione avvenga mediante la comunicazione in forma orale delle opere letterarie o l'esecuzione di brani musicali, considerato che tali modalità consentono la comunicazione del pensiero creativo; così M. AMMENDOLA, voce *Diritto d'autore (diritto materiale)*, nel *Digesto delle discipline privatistiche*, Sez. comm., IV, p. 376; PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d'autore*, Torino, 1943, p. 249 ss.; GRECO-VERCELLONE, *I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, p. 40.

Si è inoltre sostenuto che gli elementi creativi non devono essere espressi in risultati ideativi semplici, ma, affinché il contenuto delle idee possa essere qualifica-

to come opera dell'ingegno, deve «acquistare una destinazione specifica di rappresentazione intellettuale individualizzata nel suo modo di originale composizione di idee e sentimenti». Si veda M. FABIANI, *Problemi giuridici dell'opera cinematografica incompiuta*, in *Riv. dir. civ.*, I, p. 352.

¹⁷ Normalmente il diritto morale spettante all'autore sull'opera dell'ingegno viene qualificato come diritto su un bene immateriale: l'uso di tale espressione è stato criticato in considerazione della commistione — che in tal modo si determina — tra il piano giuridico e quello della realtà fenomenica, rendendo consigliabile utilizzare la locuzione «beni aventi ad oggetto entità immateriali». Così V. ZENO-ZENCOVICH, voce *Cosa*, nel *Digesto delle discipline privatistiche*, p. 447.

¹⁸ Nell'ambito della problematica inerente i diritti della personalità, sviluppatasi prevalentemente con riferimento al diritto all'immagine, resta attuale il dibattito relativo alla distinzione tra *corpus mechanicum* e *corpus mysticum* e, segnatamente, quello inerente il regime applicabile agli atti di disposizione del bene, ritenendo parte della dottrina che il profilo personalistico debba incidere sulla disponibilità della *res* (cfr. DE VITA, *Delle persone fisiche*,

5. TRASMISSIBILITÀ DEL DIRITTO DI PUBBLICAZIONE E DEL DIRITTO DI INEDITO NELLA PROSPETTIVA PERSONALISTICA E IN QUELLA PATRIMONIALISTICA.

La problematica che riguarda i diversi profili di tutelabilità dell'opera dell'ingegno¹⁹, con specifico riferimento all'estensione e alla delimitazione dell'ambito di applicazione del diritto morale d'autore rispetto al diritto di sfruttamento commerciale²⁰ della creazione, assume un particolare rilievo nel caso di specie, in considerazione del fatto che, pur essendo indiscusso che la signoria riconosciuta all'autore sulla propria opera comprende tanto il diritto di pubblicazione quanto il cosiddetto diritto di inedito, ovvero il potere di scegliere che l'opera non venga divulgata²¹, risulta invece controversa la pertinenza di tali diritti alla sfera personale piuttosto che a quella patrimoniale del diritto in esame. La scelta tra le diverse prospettive, lungi dal rivestire un carattere meramente concettuale, assume invece una rilevanza decisiva, in quanto importa conseguenze pratiche di rilievo in ordine alle vicende della trasmissibilità dei diritti relativi.

Il diritto morale d'autore, infatti, unanimemente considerato dalla dottrina come una delle principali manifestazioni della personalità umana, risente della tradizionale configurazione propria dei diritti della personalità: pur se smentisce l'assunto della natura innata di tali diritti, in quanto la sua titolarità sorge in capo all'autore solo all'atto della creazione, in dottrina se ne asserisce l'intrasmissibilità *mortis causa*. Così, sebbene l'art. 23, l.d.a., riconosca a determinati congiunti²² il potere di esercitare il diritto morale d'autore senza limiti di tempo per il periodo succes-

nel *Commentario Scialoja-Branca*, sub art. 10, Bologna-Roma 1988, p. 566; P. VERCELLONE, *Il diritto sul proprio ritratto*, Torino, 1959, p. 228; D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, nell'*Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 403), sostenendo invece la dottrina più recente che la res, in quanto bene giuridico autonomo, segua la disciplina codicistica in materia di beni mobili (cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, cit., p. 558; SCOGNAMIGLIO, *Scopo informativo e intento di lucro nella disciplina della pubblicazione del ritratto*, in *Dir. inf.*, 1991, p. 593; e *Il diritto all'utilizzazione economica dell'immagine delle persone celebri*, in *Dir. inf.*, p. 1 ss.; G. VISINTINI, *Il diritto all'immagine*, in ALPA et al., *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983).

¹⁹ In merito alla problematica inerente la natura giuridica dell'opera dell'ingegno, si veda ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, Milano, 1960, nonché, più di recente, ALPA, *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contratto*, in *Dir. inf.*, 1989, p. 363 ss.

²⁰ In merito alla configurazione dei diritti di sfruttamento commerciale dell'o-

pera dell'ingegno quali diritti spettanti *iure proprio* ovvero *iure hereditario*, ma con esclusivo riferimento all'ipotesi in cui l'opera sia già stata pubblicata per la prima volta durante la vita dell'autore, e quindi con esclusione della problematica inerente il diritto di inedito, si veda TENCATI, *Il diritto di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno dopo la morte dell'autore*, in *Dir. aut.*, 1989, I, p. 27 ss.

²¹ Nella sezione dedicata alla « Protezione dei diritti di utilizzazione dell'opera », l'art. 12, l.d.a., dispone che « l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera », qualificando come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di pubblicazione; tale diritto è altresì attribuito dall'art. 2577 cod. civ. Il diritto di inedito viene invece considerato dalla dottrina quale manifestazione negativa del primo: si veda per tutti A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da Ciccu, Messineo e Mengoni, Milano, 1982, p. 591.

²² In particolare, il coniuge e i figli, in mancanza di genitori e i discendenti diretti e, in via ulteriormente subordinata, i fratelli e le sorelle e i loro discendenti.

sivo alla morte di quest'ultimo, parte della dottrina ritiene che la titolarità di tale diritto sia riconosciuta ai congiunti non in virtù di una successione ereditaria, quanto piuttosto a tutela del sentimento morale del defunto²³. E tuttavia, il ritenere che il diritto di pubblicare l'opera e quello di mantenere l'inedito siano suscettibili di un inquadramento nell'ambito del diritto morale d'autore²⁴ implicherebbe, come conseguenza logica, l'applicazione della disposizione citata, compresa la correlativa individuazione dei soggetti legittimati alla tutela nei successori indicati dall'art. 23, nonché la loro intrasmissibilità sia *inter vivos* che *mortis causa*.

L'accoglimento dell'impostazione precedentemente esposta pone appunto non lievi difficoltà di ordine sistematico e interpretativo, con particolare riguardo al coordinamento con l'art. 24, l.d.a. (seguendo tale prospettiva non si comprenderebbe, infatti, il senso di introdurre una disciplina derogatoria), la cui previsione pare rappresentare un indice rivelatore della patrimonialità del diritto in esame²⁵, segnatamente laddove si dispone che il diritto di pubblicare l'opera inedita successivamente alla morte dell'autore possa essere esercitato dagli eredi dell'autore o dai legatari delle opere medesime, salvo il rispetto della volontà dell'autore che si sia manifestato in un divieto espresso o nell'affidare ad altri la pubblicazione.

L'esplicita attribuzione del diritto di pubblicazione dell'opera inedita agli eredi o legatari, e quindi ai soggetti direttamente coinvolti nella vicenda successoria, presi in considerazione in quanto tali e non in virtù di vincoli di parentela (anche se potrà frequentemente accadere che le posizioni coincidano), considerata la ratio del criterio prescelto, induce a ritenere — come anticipato — che ai diritti di pubblicazione debba essere riconosciuta una natura patrimoniale²⁶. L'oggetto materiale nel quale si sostanzia l'opera dell'ingegno costituisce pertanto un bene che, costituendo parte integrante del patrimonio del *de cuius*, non si sottrae alla vicenda successoria e, anzi, si conforma alle regole che le sono proprie.

Nella sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano, proprio sulla base dell'impostazione da ultimo riferita, esclude che il diritto di operare lo sfruttamento economico dei disegni possa essere attribuito alla sorella del defunto e che a questa spetti la titolarità del diritto di pubblicazione, ritenendo così inapplicabile la norma dettata dall'art. 23, l.d.a. In-

²³ In tal senso A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 616, e P. GRECO-P. VERCELLONE, *op. cit.*, p. 345.

²⁴ Sostengono tale tesi FABIANI, *La pubblicazione di opere postume inedite*, in *Dir. aut.*, 1994, p. 267; PIOLA CASELLI, *op. cit.*, p. 386; ALLARA, *Le nozioni fondamentali del diritto civile*, vol. I, Torino, 1958, p. 694 ss.; CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, p. 16; FERRARA SANTAMARIA, *Il rapporto di « inerenza » dei diritti alla persona*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, p. 342.

²⁵ ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, cit., p. 588; DE CUPIS, *La proprietà intellettuale*

delle opere postume, in *Dir. fam.*, 1987, p. 314; PALAZZO, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Napoli, 1983, p. 151.

²⁶ « Il potere di pubblicazione e potere d'inedito costituiscono due facce della stessa medaglia (...). Il potere di pubblicazione è attribuito all'autore per l'utilizzazione economica della sua opera; libero nell'esercizio di tale potere, l'autore può determinarsi anche negativamente riguardo alla detta utilizzazione economica, astenendosi, quindi, dal pubblicare l'opera. Ma anche in questa ipotesi egli esercita, sia pure negativamente, il diritto, che gli spetta, su un bene patrimoniale ». Così A. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 592.

fatti, sulla base del presupposto (peraltro da sottoporre a vaglio critico) che i fumetti in ordine ai quali si è sviluppata la controversia fossero qualificabili come « vere e proprie opere dell'ingegno di carattere creativo », il Giudicante ha ritenuto che i diritti di utilizzazione economica dovessero essere attribuiti al destinatario della corrispondenza epistolare insieme alla quale i disegni erano stati trasmessi. L'invio dei fumetti — evidentemente intesi e considerati nella qualità di *res*, ovvero come un *corpus mechanicum* la cui proprietà è suscettibile di trasmissione secondo l'ordinario regime di trasferimento dei beni mobili — veniva quindi interpretato come un atto di disposizione compiuto dall'autore, a titolo gratuito, nei confronti del destinatario, e conseguentemente qualificato come dono implicito delle opere.

Pare pertanto indubbio che il Tribunale — nel ritenere che l'autore, trasmettendo l'opera insieme alla corrispondenza, abbia voluto prima della morte esercitare il (e quindi disporre del) proprio diritto di inedito — nell'emettere la decisione pubblicata abbia applicato l'art. 24, l.d.a., e così implicitamente abbia optato per la tesi che riconduce il diritto di pubblicazione e il diritto di inedito nell'ambito del diritto patrimoniale d'autore, applicando così l'art. 24, l.d.a.²⁷.

Non si può comunque ritenere ostativo all'applicazione della disposizione richiamata il fatto che la manifestazione di volontà del defunto non risulti da atto scritto. La dottrina è infatti unanime nel ritenere che la forma scritta sia richiesta dall'art. 24, comma 3, ai soli fini di determinare i criteri e le modalità della pubblicazione postuma, attenendo quindi al *quomodo* piuttosto che all'*an* della divulgazione²⁸.

6. (SEGUE) INEDITO E TUTELA DELL'ONORE E DELLA REPUTAZIONE DEL DEFUNTO.

Pur condividendo l'orientamento espresso dal Tribunale, si reputa comunque opportuno tenere nella dovuta considerazione le argomentazioni addotte a sostegno della tesi che qualifica il diritto di inedito come esplicitazione e manifestazione del diritto morale d'autore, e ancor più le esigenze che tale impostazione è volta a tutelare. Infatti la tendenza a ritenere che il diritto di pubblicare l'opera dell'ingegno o di tutelarne l'inedito sia inquadrabile nei diritti della personalità²⁹, e la conseguente pertinenza al di-

²⁷ Una ipotesi di applicazione della disposizione in esame si rinviene nella controversia promossa dagli eredi di Elio Vittorini contro il periodico « L'Espresso », a seguito della pubblicazione di un racconto inedito del letterato in mancanza del consenso dei soggetti legittimati a prestarlo. Il Tribunale di Roma, in tale ipotesi, riconosce l'illegittimità della pubblicazione in quanto non sussistente l'esimente della finalità di critica letteraria prevista dall'art. 70, l.d.a., e determina l'entità del danno patrimoniale subito dagli eredi assumendo quale parametro la diminuzione del valore di utilizzazione del racconto a seguito della

avvenuta « prima pubblicazione ». La sentenza si trova pubblicata in *Dir. aut.*, 1994, p. 266 ss., con nota di FABIANI, *La pubblicazione di opere inedite postume*.

²⁸ In tal senso si veda FABIANI, *La pubblicazione di opere inedite postume*, in *Dir. aut.*, 1994, p. 267; AMMENDOLA, voce *Diritto di autore (diritto materiale)*, nel *Digesto delle discipline privatistiche*, IV, Torino, 1990; ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, cit., p. 588.

²⁹ Sottolinea la componente personalistica del diritto di autore ALPA, *Il diritto d'autore tra persona, proprietà e contrat-*

ritto morale d'autore, trae il proprio fondamento dalla considerazione che l'esposizione della creazione al pubblico può determinare effetti conoscitivi verso terzi suscettibili di riflettersi negativamente sull'onore dell'autore medesimo o sulla sua reputazione artistica e, quindi, conseguenze di ordine prevalentemente morale piuttosto che patrimoniale³⁰.

Tale impostazione tenta quindi di estendere quanto possibile l'ambito di applicazione e la portata del diritto morale d'autore, tradizionalmente limitato alla tutela della paternità e dell'integrità dell'opera, facendo rientrare in questa categoria anche il diritto di pubblicazione e il diritto di inedito, al precipuo fine di offrire a tali diritti una protezione di notevole ampiezza, in considerazione della rilevanza degli interessi in gioco e del loro essere incontestabilmente meritevoli di tutela. Il timore che la pubblicazione postuma possa, in qualche misura, incidere negativamente sull'onore o sulla reputazione artistica e letteraria del defunto, induce tuttavia i sostenitori di questa dottrina ad ampliare i confini di un diritto già sufficientemente esteso, sacrificando così il profilo dello sfruttamento economico e commerciale, altrettanto degno di tutela.

D'altronde l'orientamento che configura il diritto di promuovere la pubblicazione delle opere dell'ingegno e quello di preservare l'inedito quali espressioni del diritto patrimoniale dell'autore, e che pertanto afferma la pertinenza a tale diritto, non deve essere considerato sintomatico di una tendenza volta a svilire il rilievo dell'aspetto personalistico e morale della tutela dell'autore e a privilegiare immotivatamente il profilo commerciale, ma risulta piuttosto sostenibile sia in virtù dei rilievi di carattere sistematico precedentemente accennati, sia se si consideri la restante normativa della legge sul diritto d'autore, la quale appresta una tutela specifica dell'onore e della reputazione del defunto.

L'esigenza di individuare adeguati strumenti di tutela della personalità dell'autore, e in particolare del suo onore e della reputazione artistica e letteraria, si è infatti manifestata principalmente nell'ambito di un contenzioso sviluppatosi in occasione della esposizione e della presentazione di opere dell'ingegno (di diversa natura) effettuata, in mancanza del consenso dell'autore o dei congiunti, da coloro che, a vario titolo, potevano vantare un diritto patrimoniale sul *corpus mechanicum*. Le contestazioni traevano origine dalle peculiarità proprie degli ambiti di esposizione, talvolta considerati degradanti³¹, talaltra eccessivamente elevati e competitivi³².

to, cit., p. 370; SANTILLI, *Il diritto d'autore nella società dell'informazione*, Milano, 1988, p. 75 ss.; PERLINGERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camedino-Napoli, 1972, p. 460 ss.

³⁰ Sottolineano l'esigenza di garantire all'autore la libertà di determinarsi, tanto positivamente quanto negativamente, riguardo alla divulgazione dell'opera in quanto attività decisiva per la sua reputazione, e fanno rientrare il diritto di inedito nel diritto alla riservatezza, qualificandolo quindi come diritto morale dell'autore, esplicitazione della sua personalità, PIOLA CASELLI, *op. cit.*, p. 386; ALLARA, *Le nozio-*

ni fondamentali del diritto civile, vol. I, Torino, 1958, p. 694 ss.; CARNELUTTI, *Diritto alla vita privata*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1955, p. 16, che parla di « riservatezza »; FERRARA SANTAMARIA, *Il rapporto di « inerenza » dei diritti alla persona*, in *Riv. dir. civ.*, 1937, p. 342. Per una vivace critica di tali impostazioni si veda DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 592.

³¹ La controversia ha avuto origine a seguito dell'esposizione e della vendita di alcune opere dell'ingegno all'interno di un grande magazzino, in quanto l'autore riteneva che l'offerta all'interno di locali commerciali di tal genere fosse disdicevole

In merito alla scelta delle sedi maggiormente consone all'esposizione delle opere dell'ingegno, più volte gli autori (o, dopo la loro morte, i soggetti legittimati) hanno infatti lamentato la lesione della propria dignità personale, se ritenute insufficientemente qualificanti, ovvero la compromissione dell'onore e della reputazione artistica, a seguito dei negativi giudizi della critica letteraria³³.

Nel contesto del dibattito che a tali controversie è seguito, accanto a coloro che hanno ravvisato nell'esposizione dell'opera alla critica letteraria e artistica — effettuata in mancanza del consenso dell'autore — una « violenza morale » lesiva del diritto alla libertà personale³⁴, non è mancato chi opportunamente ha segnalato la necessità di garantire all'acquirente, « *non interessa a quale titolo* » — quindi sostanzialmente a chiunque possa vantare un diritto di disporre del bene materiale —, l'esercizio del diritto patrimoniale di utilizzare l'opera. A sostegno di questa tesi³⁵ si adduce inoltre che il pubblico e la critica possono esprimere il loro dissenso esercitando la libertà, anch'essa costituzionalmente garantita, di manifestare il proprio pensiero, e si sottolinea altresì che la tutela dell'onore e della reputazione non possono essere invocate dall'autore che abbia già disposto della sua opera uscendo dall'inedito, se non in ordine all'adeguatezza del linguaggio adottato, che non deve travalicare i limiti dell'ingiuria o della diffamazione³⁶.

L'esigenza di assicurare che la dignità personale e la reputazione dell'artista³⁷ sia assistita da idonei strumenti di tutela pare senz'altro piena-

e screditasse la propria personalità artistica. Tale circostanza è stata esclusa dal Giudicante, in considerazione della varietà (quasi onnicomprensiva) dei prodotti offerti. La decisione (Trib. Milano, 27 gennaio 1975) si trova pubblicata in FABIANI, *I contratti di utilizzazione delle opere*, Milano, 1987, p. 98.

³² Anche se prescinde integralmente dall'ipotesi di una vicenda successoria *mortis causa*, pare interessante ricordare un caso che, portato all'attenzione dell'organo giudiziario (Trib. Venezia, 1° agosto 1951, in *Giur. it.*, 1952, I, 2, p. 306, con nota di SATTA, *Sul diritto di esporre l'opera alienata*, e, per il successivo grado di giudizio, App. Venezia, 25 marzo 1955, in *Foro it.*, 1955, I, 717) a seguito delle rimozioni presentate dall'autore, suscitò un ampio dibattito dottrinario in ordine all'attribuzione della titolarità del diritto di presentare le opere dell'ingegno a un pubblico particolarmente qualificato all'autore (in qualità di titolare del diritto morale) o, viceversa, al proprietario (cui spettano i diritti di sfruttamento commerciale). Un'approfondita analisi delle decisioni in AMMENDOLA, *Le arti figurative e la moda*, Padova, 1990, p. 24 ss.

³³ Per una controversia la cui fattispecie presenta numerose analogie con quella precedentemente menzionata, v.

Trib. Verona, 13 ottobre 1989, in *Dir. aut.*, 1990, p. 397.

³⁴ GIANNINI, *Sulla necessità del consenso dell'autore per la partecipazione delle sue opere ad esposizioni artistiche*, in *Temì*, 1951, p. 568.

³⁵ Ampiamente favorevole alla configurazione proposta RAVÀ, *Sul diritto di esposizione delle opere delle arti figurative*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1955, p. 861. Analogo orientamento è manifestato da FIORETTA, *Se l'acquirente del quadro abbia diritto di esporlo in pubblica mostra*, in *Riv. dir. comm.*, 1952, II, p. 128. Secondo SCROI, *Sull'esposizione dell'opera d'arte figurativa ceduta*, in *Giust. civ.*, 1955, I, p. 977 ss., l'esposizione dell'opera da parte dell'acquirente « rappresenta una manifestazione peculiare ed ineliminabile del diritto implicante la facoltà di godere e disporre del *corpus* a lui spettante a termini dell'art. 832 c.c. ». V. inoltre SORDELLI, *L'opera d'arte figurativa nel diritto d'autore*, in *Dir. aut.*, 1978, p. 14 ss.

³⁶ FABIANI, *Diritto morale di autore e presentazione dell'opera al pubblico*, in *Dir. aut.*, 1991, p. 153 ss.

³⁷ Quanto al diritto all'onore sia consentito — in questa sede — esprimere quanto meno qualche perplessità in ordine al fatto che l'esposizione non consentita di

mente condivisibile. Tuttavia, a nostro avviso, al fine di assicurare la necessaria protezione — quanto meno con riferimento alle ipotesi menzionate — è sufficiente il ricorso all'art. 20, l.d.a. Tale disposizione infatti, specie a seguito della novella³⁸ che ne ha modificato il dettato, consente all'autore di opporsi « ad ogni atto a danno dell'opera » che possa arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione, ciò a differenza della formulazione originaria che, riferendosi alle deformazioni, mutilazioni o modificazioni dell'opera, rendeva tipici gli atti lesivi. La norma è ora dotata di una portata applicativa atipica, e consente di configurare le fattispecie lesive sulla scorta del dettato dell'art. 2043 cod. civ.³⁹

Si può pertanto ritenere che — qualora nel contesto o nelle modalità di pubblicazione e di esposizione dell'opera al pubblico sia effettivamente ravvisabile una lesione del diritto morale dell'autore, con specifico riferimento al suo onore o alla sua reputazione, il referente normativo invocabile per la tutela sia rappresentato dall'art. 20, l.d.a., in quanto deputato a tutelare la personalità dell'autore medesimo, ovvero dei suoi congiunti⁴⁰, senza alcuna necessità di estendere il novero dei diritti morali a settori inerenti il diritto di sfruttamento commerciale dell'opera.

La problematica inerente la pertinenza del diritto di inedito alla sfera patrimoniale o a quella non patrimoniale del diritto d'autore, e la conseguente valutazione dell'adeguatezza della disciplina legislativa posta a tutela dell'autore, è stata superata dalla dottrina, secondo modalità analoghe — e maggiormente estensive — a quelle precedentemente prospettate, anche in un'altra ipotesi.

Di recente la riflessione si è infatti focalizzata sulle conseguenze giuridiche della pubblicazione postuma di opere incomplete, in mancanza del consenso dei congiunti legittimati alla tutela⁴¹. Con riferimento al profilo

un'opera d'arte sia dotata realmente di una potenzialità lesiva di tale bene. L'onore, infatti, attiene alla considerazione e stima personale che ogni individuo ha di sé stesso, e non coinvolge in alcun modo l'opinione altrui. A nostro avviso difficilmente tale convincimento potrà essere pregiudicato dal giudizio, eventualmente anche negativo, che i terzi possono esprimere in ordine all'apprezzabilità artistica dell'opera.

³⁸ Introdotta con D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, adeguando la norma in esame all'art. 6-bis della Convenzione di Berna. Cfr. AUTERI, *Commento al D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1980, p. 149; GALTIERI, *La rettifica della Convenzione di Berna nell'atto di Parigi e l'adeguamento della legislazione italiana*, in *Dir. aut.*, 1979, p. 911.

³⁹ Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 133.

⁴⁰ Si è infatti posto in evidenza che al momento della morte del soggetto la stessa « legge opera automaticamente un allargamento dell'area della reputazione protetta

comprendente anche la memoria del defunto »; pur non essendo definibile come una successione *ex lege*, molti effetti di tale fenomeno sono simili. L'estensione della nozione di reputazione si comprende in considerazione del fatto che a seguito della morte del titolare del diritto viene lesa non già la reputazione del defunto, quanto piuttosto quella dei prossimi congiunti, i quali godono di stima anche per quel che era o faceva il defunto: v. ZENO-ZENCOVICH, *Profili negoziali degli attributi della personalità*, cit., 592.

⁴¹ La problematica inerente la pubblicazione di opere non integralmente compiute è stata analizzata approfonditamente in occasione della pubblicazione postuma di un romanzo di Pierpaolo Pasolini, dal titolo « Petrolio », in riferimento al quale l'autore aveva, nell'ambito della propria corrispondenza epistolare, non solo sottolineato l'incompletezza, ma altresì lusingato l'opportunità di procedere a una riscrittura utilizzando un nuovo impianto narrativo. L'avvenimento aveva suscitato una vivace disputa, tanto nel mondo lette-

dell'integrità dell'opera la dottrina poneva in evidenza l'insufficienza e l'inadeguatezza dell'art. 121, l.d.a., a tutelare la personalità del defunto, in considerazione del fatto che tale disposizione disciplina solo le conseguenze che la morte dell'autore produce sul contratto di edizione, qualora tale evento non consenta la conclusione dell'opera, e sottolineava la difficoltà di offrire una tutela adeguata nel caso in cui la pubblicazione non possa essere considerata lesiva dell'onore o della reputazione del defunto⁴² (nel qual caso, chiaramente, sarebbe stato sufficiente il ricorso all'art. 20 l.d.a.).

Le difficoltà di offrire una tutela per la fattispecie configurata vengono comunque superate dalla stessa dottrina la quale, pur auspicando una generale rivisitazione della materia in chiave maggiormente garantista dei diritti morali dell'autore, rinviene la soluzione nell'estensione della tutela apprestata dall'art. 20, l.d.a., agli altri profili della personalità che, in questa e in consimili ipotesi, si trovano coinvolti.

Occorre in proposito rilevare che da tempo è stata correttamente auspicata⁴³ — e, in certa misura, raggiunta — una tutela della personalità dell'autore che non limitasse la sua portata al diritto all'onore e alla reputazione, ma estendesse il suo ambito di operatività a interessi e diritti ulteriori. Nell'ipotesi in esame, difatti, la mancanza di effetti pregiudizievoli per l'onore o la reputazione del defunto, non comporta automaticamente la mancanza di lesività della condotta posta in essere, concretatasi nella pubblicazione dello scritto incompleto; al contrario, proprio il connotato della incompiutezza legittima l'esercizio di una azione volta a tutelare la personalità — questa volta morale — dell'autore, lesa da una pubblicazione che, in virtù e a causa della incompletezza dell'opera, rappresenta al pubblico un'immagine artistica e professionale dell'autore falsata e distorta, o, quanto meno, incompleta e quindi non veridica.

La tutela della personalità dell'autore rende pertanto auspicabile che l'art. 20, l.d.a., venga impiegato per garantire l'effettività del diritto all'identità personale in tutte quelle ipotesi nelle quali venga pregiudicato dalla divulgazione *post mortem* di un'opera incompleta e inedita, ma ciò consente di confermare l'assunto secondo il quale il profilo morale della personalità dell'autore rinviene una tutela adeguata anche senza la necessità di estenderne gli ambiti applicativi fino a ricomprendere il diritto di inedito, che rientra nel novero dei diritti patrimoniali.

ELENA PODDIGHE

rario quanto nella dottrina giuridica, in riferimento alla possibilità che la pubblicazione dell'opera costituisse o meno una violazione della reputazione del defunto scrittore.

⁴² Cfr., in tal senso, RICCIUTO, *La pubblicazione postuma di un'opera incompiuta. Brevi note a margine di un recente « caso » letterario*, cit., p. 389 ss. Sul tema v. inoltre FABLANI, *Problemi giuridici dell'opera cinematografica incompiuta*, cit., p. 352, e AMMENDOLA, *Pubblica conoscenza delle modificazioni subite dall'opera e lesione della reputazione artistica dell'auto-*

re, nota a Pret. Roma, 18 maggio 1976 (ordinanza), in *Giust. civ.*, 1976, p. 1518 ss.

⁴³ In tal senso, con riferimento alla problematica in esame, v. LICI, *La tutela dell'individualità dell'autore nella integrità della sua opera*, in *Dir. aut.*, 1961, p. 477; AMMENDOLA, *Pubblica conoscenza delle modificazioni subite dall'opera e lesione della reputazione artistica dell'autore*, in *Giust. civ.*, cit., p. 1518 ss. Nella recente elaborazione dottrina v. ZENOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 364; RICCIUTO, *op. ult. cit.*, p. 906.